



Regione Lombardia

Giunta Regionale  
Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza

P.zza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

www.regione.lombardia.it  
Tel. 02.6765.6206

L'Assessore  
Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza

Milano, 19.01.2012  
Prot. n. Y1.2012.0000461

*PA Gelpi*

*Servizio Anticendio*

*Albo C. Lario*

Al Corpo Forestale dello Stato  
Comando Regionale Lombardia  
Milano

Ai Comandi Provinciali e Distrettuali del C.F.S.

Al Corpo Forestale dello Stato  
Centro Operativo Antincendi Boschivo per la  
Lombardia Curno (BG)

Al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

Alle Amministrazioni Provinciali

Alle Comunità Montane

Agli Enti Gestori dei Consorzi di Parco e delle  
Riserve Naturali

All' Ente Regionale Servizi Agricoltura e Foreste  
(ERSAF)

Alle Prefetture

Alle Questure

Al Presidio Militare

Al Comando Brigata Carabinieri

Al Comando Regionale del Corpo Nazionale dei  
Vigili del Fuoco

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello  
Stato

All'Associazione Nazionale Alpini  
(A.N.A.) - Milano

COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO  
Prot.N.0000188 in Arrivo del 23-01-2012  
Categoria 11 Classe 1

A Direttori Generali delle Direzioni:  
- Agricoltura  
- Ambiente, Energia e Reti  
- Sistemi Verdi e Paesaggio

Ai Dirigenti delle Sedi Territoriali Regionali della  
Regione Lombardia

Al Direttore Regionale dell'Agenda Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia  
(ARPA)

VIA FAX

LORO SEDI

**OGGETTO:** Dichiarazione dello stato di grave pericolo per gli incendi boschivi per l'anno  
2012 - Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco  
contenute nella Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e nella  
Legge Regionale n. 31/2008.

**L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA LOCALE E  
SICUREZZA**

Viste:

- La Legge 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d), ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e l'art. 10, commi 5, 6 e 7, che definiscono i divieti nei periodi a rischio e le sanzioni previste;
- la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*" ed in particolare: l'articolo 45, comma 4 che attribuisce al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato, in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, la dichiarazione dello "stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale" disponendo le prescrizioni necessarie; l'art. 61 della L.R. 31/2008, che stabilisce le sanzioni per le trasgressioni ai divieti vigenti nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

- la deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 10775, che approva il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Lombardia – Revisione anno 2009, ed in particolare i punti 3.3 e 3.4 che classificano le aree ed i comuni a rischio di incendio boschivo e 3.5 relativo alla definizione del periodo a rischio di incendio boschivo e 3.6, nel quale vengono individuate i divieti, le prescrizioni e le sanzioni da applicare ai trasgressori;

**Richiamato** il decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 aprile 2010, n. 4184 "*Nomina del Sig. Romano La Russa quale Assessore alla Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza*";

**Richiamata** la Convenzione Regione Lombardia – Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale Lombardia per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvata con la d.g.r. 29 dicembre 2010, n. 1198 e sottoscritta dalle parti in data 24 gennaio 2011;

**Dato atto** che sono in corso condizioni meteorologiche e ambientali favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Lombardia,

**Sentito** il Corpo Forestale dello Stato e l’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia;

tutto ciò premesso e considerato,

### **DICHIARA**

lo stato di grave pericolo per gli incendi boschivi a partire dalla giornata di **VENERDI' 20 GENNAIO 2012** sino ad avvenuta revoca e

### **DISPONE:**

1. Per tutta la durata dello stato di grave pericolo, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9 della legge regionale n. 31/2008;
2. nell’arco temporale in cui vige il presente stato di grave pericolo per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale il divieto di accensione, all’aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna;
3. per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda ai punti 3.5 "*definizione del periodo a rischio di incendio boschivo*" e 3.6 "*divieti, prescrizioni e sanzioni*" del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Lombardia - revisione anno 2009;

4. le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell'esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi.
5. il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l'attivazione delle strutture periferiche del Corpo Forestale dello Stato;
6. gli Enti Locali in indirizzo sono invitati a **comunicare tempestivamente** lo stato di pericolosità a **tutti i comuni** di competenza; risulteranno utili tutte le iniziative più idonee per rendere pubblico lo stato di pericolosità attraverso i mezzi di informazione;
7. devono essere attivate le **Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo** affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Romano La Russa

